

*reato - personale docente - atto e documento amministrativo - falso in atto pubblico -
registro di classe - natura di atto pubblico - sussistenza.*

Ha natura di atto pubblico il registro di classe, che, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede "erga omnes", quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante.

(Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ex art. 479 cod. pen., in un caso in cui il registro di classe attestava che l'insegnamento di diritto e scienza delle finanze era stato tenuto da un insegnante diverso da quello che lo aveva effettivamente tenuto)

(massima ufficiale)

**CORTE DI CASSAZIONE
Sezione V penale**

Sentenza 4 febbraio 1997 n. 790

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Inizio
Motivi
P.Q.M.

Con sentenza in data 5-4-1993, il Tribunale di Milano condannava <Z.M.> e <T.C.>, previa concessione delle attenuanti generiche ad entrambi, alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno, quali responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 479 C.P.

Pena sospesa per entrambi gli imputati e non menzione per lo <Z.M.>.

I giudici avevano accertato che gli imputati, nella rispettiva veste di preside e di gestore dell'Istituto Tecnico - Commerciale AAA di XXX, avevano comunicato al Provveditore agli studi di Milano, che l'insegnamento dei diritto e di scienza delle finanze, nella classe V B, sarebbe stato tenuto, nell'anno scolastico 1989-1990, dalla Prof <S.>, mentre facevano svolgere l'insegnamento a tale <F.F.>, mentre la Professoressa sottoscriveva il registro di classe.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Milano, confermava la decisione. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, prospettando un duplice motivo di annullamento.

Con il primo, deduce la violazione di norme di legge e violazione del diritto alla controprova.

Lamenta la <T.C.> che con una motivazione carente la Corte di Appello, aveva respinto la richiesta di rinvio, mentre l'imputata si trovava nell'assoluta impossibilità a partecipare all'udienza del 5-4-1993, perché affetta "da grave ematuria conseguenziale intervento ed altro male", come documentato da certificato medico dal quale risultava la necessità di giorni trenta di riposo, a seguito di asportazione di un tumore maligno. Lamenta, altresì, che la Corte avrebbe dovuto sospendere il processo e procedere ad una preventiva verifica dell'assunto impedimento.

Nel merito, con il secondo motivo, i ricorrenti contestano la natura di atto pubblico del registro di classe e la qualità di pubblico ufficiale dell'insegnante nello svolgimento dell'attività didattica e l'estraneità alla vita scolastica del gestore della scuola.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inizio
Svolgimento
P.Q.M.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente <T.C.>, non sussiste alcuna violazione degli artt, 486 e 487 c.p.p.. Invero, il sistema prevede che solamente l'assenza dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per un legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al giudice, autorizza la sospensione ovvero il rinvio del dibattimento.

Nella specie, la certificazione medica in data 5-4-1993, allegata dall'imputata, all'udienza avanti il Tribunale di Milano, non attestava un'assoluta impossibilità a comparire, ma solamente la necessità che essa beneficiasse di un periodo di riposo, diversamente da quanto portato dagli altri certificati medici e che avevano condotto al rinvio reiterato delle precedenti udienze.

Ritiene, invece, il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto andare oltre il contenuto del certificato e, sostanzialmente, capire che la <T.> (era assolutamente impossibilitata a comparire. Viceversa, proprio la diversa considerazione nella quale sono stati tenuti i vari certificati medici prodotti dall'imputata, dimostrano che il Tribunale ha compiuto quella valutazione demandategli dalla legge, concludendo per l'irrelevanza, ai fini del rinvio del dibattimento, di quella del 5-4-1993.

Nel merito, ad avviso dei ricorrenti, il registro di classe, non può considerarsi atto pubblico, ma atto interno della scuola, dato che esso è uno strumento didattico interno, il quale si limita a documentare ed attestare l'attività dell'insegnante, nonché a fornire le indicazioni programmatiche generali, mentre la firma apposta dai docenti assume valore e significato limitato al programma svolto.

Si osserva.

Ai fini della qualificazione giuridica detratto pubblico, va precisato che la relativa nozione è autonoma rispetto a quella desumibile dagli artt, 2699 e 2700 c.c.:. L'atto pubblico è caratterizzato dalla produzione di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi, rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal P.U. che redige l'atto o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti.

Inoltre, è atto pubblico, ogni documento formato dal P.U. nell'esercizio delle sue funzioni che non rientri tra i certificati e le autorizzazioni (artt. 477, 480 C.P.) a tra le copie autentiche e gli attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.), ricomprendendovi, quindi, anche gli atti di corrispondenza interna tra pubblici uffici. In punta di fatto, risulta dimostrato, né è contestato dagli imputati, che hanno anzi ammesso quanto accertato, che l'insegnamento di diritto e di scienza delle finanze nella classe indicata era stato svolto dal <F.>, mentre il registro di classe risultava sottoscritto dalla <S.>. Quindi, quest'ultima, su tale registro attestava come da lei compiuta l'attività di insegnamento delle suddette materie, nonché le attività svolte nei vari giorni di lezione e, quindi, destinato a far fede erga omnes, quale attestazione di verità, che in determinati periodi l'insegnante aveva svolto l'attività di competenza.

Invero, l'alterazione del registro di classe, pur non identificandosi con il registro del professore, realizza la fattispecie del reato di cui all'art 479 C.P., in quanto essendo in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica.

Tale valutazione influisce sulla posizione degli attuali due ricorrenti.

Agli stessi è stato, infatti, contestato di avere, lo <Z.M.>, quale preside e la <T.C.>, quale gestore dell'istituto, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del MCD. 158 concorso nel reato di falso in atto pubblico, in quanto, pur essendone a conoscenza, ed anzi, avendolo direttamente richiesto e sollecitato, avevano tenuta celata al Provveditore di Milano, l'avvenuta sostituzione dell'insegnante.

Quindi, trattasi di motivi manifestamente infondati.

P.Q.M.

Inizio
Svolgimento
Motivi

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e di lire 1.000.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13/11/1996.